

b) maggiori impegni per i **redditi da lavoro dipendente** (6.071 milioni). L'espansione è dovuta al fatto che l'anno 2006 ingloba gli arretrati contrattuali per i comparti di Scuola, Ministeri e vigili del Fuoco di competenza dell'anno 2004/2005, sottoscritti a dicembre 2005;

c) i **trasferimenti alle famiglie** registrano un incremento pari a 701 milioni imputabile soprattutto alle somme impegnate a sostegno delle famiglie che hanno avuto figli negli anni 2005 e 2006 (bonus bebè);

d) minori impegni per le **poste correttive e compensative** delle entrate (1.144 milioni) in relazione soprattutto alle vincite al lotto, compensate da maggiori versamenti alla contabilità speciale intestata alla struttura di gestione che provvede alla regolazione in entrata di fondi di bilancio, determinati da regolazioni contabili di imposte relative ad anni pregressi;

e) i **consumi intermedi** registrano un decremento di 491 milioni, conseguente all'applicazione della manovra riduttiva operata dalla legge finanziaria 2006, sia ad un puntuale monitoraggio della categoria di spesa. In particolare la contrazione ha riguardato il dicastero della Difesa, gli aggi, ed i fitti figurativi (i cui capitoli sono stati soppressi). Gli impegni per consumi intermedi sono comprensivi della somma pari a 616 milioni, che secondo le disposizioni dettate dall'art. 25 del decreto-legge n. 223/06 sono state accantonate e rese indisponibili e successivamente versate all'entrata del Bilancio dello Stato. Al netto di tale partita, il comparto in esame presenterebbe una riduzione di impegni, rispetto a Dicembre 2005, pari a 1.107 milioni.

Con riferimento agli impegni in **conto capitale** il citato decremento di 7.694 milioni ha interessato in maniera particolare:

le **amministrazioni pubbliche** all'interno delle quali si registra un decremento di impegni per 3.875 milioni, imputabile in prevalenza alle amministrazioni centrali, il cui decremento pari a 4.232 milioni è attribuibile a minori impegni sia per il fondo rotazione politiche comunitarie, sia per il fondo innovazione tecnologica. Minori sono anche i trasferimenti in conto capitale agli enti di previdenza. Tali decrementi sono compensati da incrementi degli impegni degli enti locali;

minori **investimenti fissi lordi** di 2.018 milioni. Tali minori impegni sono da attribuirsi alla consistente manovra riduttiva operata con la legge finanziaria 2006, ulteriormente aggravata da successivi interventi normativi di riduzione dei limiti di impegno per la categoria;

minori impegni per **acquisizione di attività finanziarie**, il cui decremento pari a 5.063 milioni è riferibile soprattutto a minori impegni per apporti al capitale sociale delle ferrovie dello Stato (erogati a partire dal 2006 a titolo di contributi in conto impianti) e alla ricapitalizzazione della società trasporti aereo;

minori **trasferimenti alle imprese** per 2.522 milioni di euro relativi alla compensazione dei crediti di imposta per l'occupazione e gli investimenti e per gli incentivi alle imprese industriali.

Compensano tali decrementi i **contributi agli investimenti alle imprese** la cui espansione pari a 4.044 milioni è relativa a maggiori impegni destinati alle Ferrovie dello Stato per la realizzazione dell'Alta velocità/Alta capacità, nonché per maggiori impegni per incentivi alle imprese industriali.

BILANCIO DELLO STATO: Analisi Economica degli impegni (al lordo delle regolazioni contabili)
 (milioni di euro)

	2004	2005	2006	Variazioni 2006/2005	
				Assolute	%
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	79.774	81.743	87.814	6.071	7,4
IRAP	4.339	4.391	4.850	459	10,5
Consumi intermedi	13.765	12.791	12.300	-491	-3,8
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche:	168.762	176.081	182.398	6.317	3,6
- amministrazioni centrali	8.675	10.075	9.281	-794	-7,9
- amministrazioni locali:	90.143	93.926	97.763	3.837	4,1
- regioni	68.376	72.311	74.969	2.658	3,7
- comuni	14.000	13.386	14.646	1.260	9,4
- altre	7.767	8.229	8.148	-81	-1,0
- enti previdenziali e assistenza sociale	69.944	72.080	75.354	3.274	4,5
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	4.087	3.932	4.633	701	17,8
Trasferimenti correnti a imprese	4.906	4.801	4.659	-142	-3,0
Trasferimenti correnti a estero	1.505	1.615	1.576	-39	-2,4
Risorse proprie CEE	14.139	14.480	14.577	97	0,7
Interessi passivi e redditi da capitale	60.566	70.461	70.434	-27	-
Poste correttive e compensative	45.239	44.608	43.464	-1.144	-2,6
Ammortamenti	163	18	163	145	805,6
Altre uscite correnti	514	641	719	78	12,2
Totale Spese Correnti	397.759	415.562	427.587	12.025	2,9
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.524	6.145	4.127	-2.018	-32,8
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	22.924	19.007	15.132	-3.875	-20,4
- amministrazioni centrali	10.736	9.382	5.150	-4.232	-45,1
- amministrazioni locali:	11.199	8.671	9.354	683	7,9
- regioni	6.416	4.702	4.840	138	2,9
- comuni	3.770	3.023	3.379	356	11,8
- altre	1.013	946	1.135	189	20,0
- enti previdenziali e assistenza sociale	989	954	628	-326	-34,2
Contributi agli investimenti ad imprese	7.757	5.766	9.810	4.044	70,1
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	115	150	120	-30	-20,0
Contributi agli investimenti ad estero	536	911	380	-531	-58,3
Altri trasferimenti in conto capitale	4.558	8.894	8.673	-221	-2,5
Acquisizione di attività finanziarie	6.062	6.052	989	-5.063	-83,7
Totale Spese Capitali	47.476	46.925	39.231	-7.694	-16,4
IN COMPLESSO	445.235	462.487	466.818	4.331	0,9

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

8.3.2 – I BILANCI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE***La finanza degli Enti Locali***

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli enti stessi in prospettiva federalista. Tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria di questi ultimi.

La normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del TUOEL, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, principio questo in precedenza introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, imposte, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forma di entrata.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000 abitanti). Le Province sono suddivise in quattro classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del TUOEL, prevede espressamente che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 i contributi erariali venivano attribuiti con rimborso a piè di lista, ciò ha determinato una erogazione svincolata da principi di equa distribuzione.

Successivamente, in applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità

locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la detrazione del 5% del complesso dei contributi ordinari e perequativi. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito (trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite), i quali, avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'idonea politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati", i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite, e quindi sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 privilegia la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino al 2004. Per il 2005 ed il 2006, il legislatore ha quindi disposto che parte delle risorse aggiuntive riconosciute per detti anni, pari a complessivi 340 milioni di euro, derivanti dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venissero distribuite:

- per 90 milioni di euro attraverso il rifinanziamento dei contributi già attribuiti a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione delle risorse per l'anno 2005;
- per ulteriori 80 milioni di euro a favore della stessa tipologia di enti (destinando complessivamente ai soggetti così individuati risorse per 170 milioni di euro).

Le residue risorse, ammontanti a 170 milioni di euro sono state quindi ripartite per detti anni con le modalità che verranno nel dettaglio specificate nel paragrafo avente per oggetto "Trasferimenti e legge finanziaria".

I fondi delle contribuzioni erariali

L'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi, tre dei quali per i trasferimenti di natura corrente ("fondo ordinario", "fondo consolidato" e "fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale") e due per i trasferimenti in conto capitale ("fondo nazionale ordinario per gli investimenti" e "fondo nazionale speciale per gli investimenti").

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dai proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo intende assegnare contributi agli enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di premimente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d'Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli enti locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

L'assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, trovano conferma, per l'anno 2006, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

Sono esclusi da questo regime gli enti soggetti a monitoraggio (tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) nei confronti dei quali i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei prefissati limiti di giacenza. Il richiamato decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Tali modalità restano confermate dal 2003 in poi.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

– modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

– modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno degli investimenti:

I contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto n. 504 del 1992, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

– modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto n. 504 del 1992, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

– modalità di erogazione di altri trasferimenti:

i contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

– modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF:

a decorrere dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

L'articolo 1, comma 20, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) dispone, altresì, che per il triennio 2005-2007 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). L'articolo 66 della richiamata legge n. 388 del 2000, si rammenta, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali per gli anni 2001 e 2002 agli Enti Locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'Interno. Trattasi, nella sostanza, degli enti di maggiore dimensione demografica e cioè tutte le Province ed i Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti, per i quali è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento degli stessi, con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, è aumentato il numero degli enti monitorati, ricomprendendo in essi tutte le Province ed i Comuni con popolazione da 50.000 a 60.000 abitanti. È stata inoltre prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) monitoraggio per tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per la modalità di cui al punto a) il sistema prevede l'attribuzione delle risorse attraverso l'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale, contributo consolidato e per gli investimenti.

Per quanto riguarda il punto b) l'attività di monitoraggio è affidata al Ministero dell'Interno e riguarda 217 Enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo, consolidato e per gli investimenti, si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza. Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

La diminuzione, rispetto al passato, del numero di enti soggetti a monitoraggio è imputabile, in particolare, all'avvenuta sperimentazione degli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica condotto, in applicazione dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 311 del 2004,

nei confronti degli enti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza unificata, il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 83361 dell'8 luglio 2005 ed avviata dal 1° settembre 2005 (SIOPE). Per i predetti soggetti (in particolare, per quanto riguarda gli Enti Locali, tre Province, tre Comunità montane e sei Comuni), i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoriери degli enti. I pagamenti del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali ammessi alla sperimentazione sono effettuati in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2002, recante le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza.

Trasferimenti e legge finanziaria

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2006)" contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei confronti di Comuni, Province, Comunità montane ed Unioni di comuni per l'anno 2006.

In particolare, esse riguardano:

- la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti in favore di ogni singolo Ente Locale per l'anno 2006, in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005);

- la conferma, disposta per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 154, dalla legge n. 266 del 2005, delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge finanziaria per l'anno 2005. Viene conseguentemente previsto il rifinanziamento dei seguenti contributi erariali, per complessivi 340 milioni di euro:

- 260 milioni di euro, finalizzati al rinnovo dei contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già attribuiti per l'anno 2005. Nel dettaglio:

- 90 milioni di euro a favore dei Comuni, ad incremento del fondo ordinario;
- 90 milioni di euro a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione di risorse;
- 50 milioni di euro destinati al finanziamento delle spese per investimenti, a favore dei Comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche;
- 20 milioni di euro a favore delle Unioni di comuni;
- 5 milioni di euro a favore delle Province, ad incremento del fondo ordinario;
- 5 milioni di euro a favore delle Comunità montane, ad incremento del fondo ordinario;
- 80 milioni di euro in favore dei soli Comuni in posizione di "sottodotazione" delle risorse, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

- in ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, la conferma, anche per l'anno 2006, del contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992, già previsto dall'articolo 3, comma 36, della legge n. 350 del 2003. Le disposizioni di legge in materia pri-

vilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Di tale contribuzione hanno beneficiato, per il 2006, ben 3.833 Enti;

- per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto n. 504 del 1992, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo, nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale;

- il rifinanziamento, per quanto concerne le Province e le Comunità montane, disposto per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 311 del 2005, dell'incremento dei trasferimenti erariali a favore di ciascuna categoria di tali Enti nella misura di 5 milioni di euro, per complessivi 10 milioni di euro, già previsto per l'anno 2004;

- la conferma:

- per quanto attiene alle Comunità montane, delle risorse erariali complessivamente disponibili per l'anno 2005 a valere sui fondi ordinario e consolidato anche per l'anno 2006, fatta eccezione per il mancato rifinanziamento, per quest'ultimo esercizio, del fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

- relativamente alle Unioni di comuni, come già evidenziato in premessa, dei contributi aggiuntivi già attribuiti per l'anno 2005, per complessivi 20 milioni di euro. Il fenomeno della costituzione delle Unioni di comuni ha trovato notevole impulso proprio dagli incentivi finanziari previsti di anno in anno, nonché da alcune modifiche della specifica disciplina normativa ed, in particolare, dalla soppressione dell'obbligo di procedere alla fusione entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione.

Si evidenzia, infine, il mancato rifinanziamento, per l'anno 2006, di due fondi istituiti per l'anno 2005 a favore degli Enti Locali. Trattasi, in particolare:

- del fondo per il rimborso agli Enti Locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta istituito dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004, dotato, per il 2005, di 10 milioni di euro;

- del fondo per l'insediamento dei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sottodotati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, istituito dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 311 del 2004, dotato, per l'anno 2005, di 5 milioni di euro.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria per l'anno 2006 reca, inoltre, ulteriori disposizioni di significativa portata per gli Enti Locali:

- l'articolo 1, comma 12, in particolare, ordina la non applicabilità, alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti Locali ed agli Enti del Servizio sanitario nazionale, delle disposizioni

di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005, le quali imponevano, per l'anno 2006, limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni per le seguenti tipologie di spesa:

- studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- acquisto, alla manutenzione, al noleggio ed all'esercizio di autovetture;
- parimenti, l'articolo 1, comma 64, prevede la ulteriore non applicabilità, alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti Locali ed agli Enti del Servizio sanitario nazionale, delle disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005, in ordine all'imposizione a carico delle pubbliche amministrazioni di aggiuntive riduzioni di spesa. Viene invece fatto salvo il comma 54, il quale sancisce la riduzione, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, degli emolumenti relativi a:
 - indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei relativi consigli;
 - indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
 - utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti appena citati, in ragione della carica rivestita;
 - l'articolo 1, comma 134, della legge n. 266 del 2005, ha quindi previsto una nuova graduazione dell'obbligo del passaggio da tassa a tariffa della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). In virtù del disposto di cui alla legge finanziaria per l'anno 2006 viene posticipato da sei a sette anni il termine nei confronti delle due classi di Comuni che nel corso dell'anno 1999 hanno conseguito un grado di copertura dei costi uguale o superiore al 55%. Ne deriva, per i predetti enti, il differimento al 2007 del passaggio obbligatorio della TARSU da tassa a tariffa;
 - l'articolo 1, comma 152, della legge n. 266 del 2005 proroga quindi, per l'anno 2006, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La richiamata legge n. 289 del 2002, modificava, per l'anno 2003, portandola al 6,5 per cento, l'aliquota relativa alla compartecipazione comunale all'IRPEF (in luogo dell'aliquota del 4,5% previsto dalla previgente disciplina) ed istituiva, a favore delle Province, una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritta al capitolo 1023, applicando per tale categoria le stesse modalità di riparto e di attribuzione previste dalla richiamata normativa.

A fronte del gettito della compartecipazione IRPEF, è stata effettuata, per l'anno 2006, la detrazione dei trasferimenti erariali in misura pari a 6.099,59 milioni di euro per i Comuni e 411,68 milioni di euro per le Province, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernenti il gettito IRPEF relativo all'anno 2002 riferibile a ciascun Comune e ciascuna Provincia. Conseguenza della istituita compartecipazione è stata l'espansione dell'autonomia finanziaria di Comuni e Province.

– l'articolo 1, comma 155, ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali. Il predetto termine è stato successivamente differito al 31 maggio 2006 dal decreto del Ministro dell'Interno del 27 marzo 2006;

– l'articolo 1, comma 156, ha previsto la conferma, per l'anno 2006 – ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e della salvaguardia degli equilibri di bilancio delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 – della validità delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, concernenti l'ipotesi di scioglimento (specificate nella precedente Relazione generale) prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del TUOEL, con la procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75;

– l'articolo 1, comma 164, ha sancito la non applicabilità, ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, della disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

– l'articolo 1, comma 166, in ordine ai compiti affidati agli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, ha prescritto, nell'ambito delle disposizioni del Patto di stabilità interno, la trasmissione da parte degli stessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, secondo i criteri e le linee guida definiti dalla Corte dei Conti. Il successivo comma 168 ha previsto che qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti abbiano accertato, anche sulla base delle predette relazioni, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto, l'adozione di una specifica pronuncia e la vigilanza della stessa sull'adozione da parte dell'Ente Locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno;

– l'articolo 1, comma 337, prevede, in via sperimentale, che per l'anno finanziario 2006 una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alle scelte del contribuente, a varie finalità, ricomprendendo fra esse le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente stesso;

– l'articolo 1, comma 494, prevede, infine, l'incremento a regime dei trasferimenti erariali, per un importo complessivamente pari a 10 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Province confinanti con le province di Trento e Bolzano. Tali risorse aggiuntive derivano dai risparmi conseguenti la cessazione dei trasferimenti erogati per il finanziamento di funzioni trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei confronti degli Enti che usufruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per tali funzioni.

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali

Com'è noto, anche per l'anno 2006, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi Comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, gli Enti sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni. La legge n. 266 del 2005 ha quindi nuovamente modificato la disciplina inerente gli Enti Locali.

Importanti novità sono state, infatti, introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2006 nell'azione di contenimento della spesa pubblica. In sintesi:

- l'ampliamento dei soggetti coinvolti nel monitoraggio del Patto di stabilità interno via web (individuati nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nelle Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti);
- la definizione di quattro obiettivi programmatici di spesa per l'anno 2006, definiti in via separata per le spese in conto corrente ed in conto capitale (sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa);
- modifiche in ordine alle categorie di spesa non soggette al vincolo del Patto di stabilità interno.

L'articolo 1, comma 138, ha previsto che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, con il rispetto delle disposizioni, che verranno successivamente richiamate, di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione. Dall'applicazione delle regole che disciplinano il Patto di stabilità interno vengono esonerati, limitatamente all'anno 2006, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In particolare, relativamente all'*obiettivo* per l'anno 2006, è stato previsto un meccanismo di riduzione della spesa corrente ed una crescita pianificata delle spese in conto capitale. Per ciascuna Provincia e ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'articolo 1, comma 140 lettera a), della legge n. 266 del 2005, ha previsto, per il periodo di riferimento, che ai fini del Patto di stabilità interno, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, sia in termini di cassa che di competenza, determinato ai sensi del comma 142 dello stesso articolo 1, non potesse essere superiore al corrispondente ammontare delle spese correnti sostenute nell'anno 2004, diminuito:

- del 6,5 per cento limitatamente agli Enti Locali "virtuosi", ovvero quegli Enti che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della fascia demografica di appartenenza;
- dell' 8 per cento per i restanti Enti Locali.

Relativamente ai restanti soggetti, nei confronti dei quali la legge finanziaria per l'anno 2006 ha disposto l'applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, ovvero le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la percentuale applicata è stata del 6,5 per cento.

In ordine alle spese in conto capitale, la legge n. 266 del 2005 ha stabilito che il complesso delle stesse, determinato con le modalità di seguito indicate, non potesse essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare delle spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato dell'8,1 per cento.

In ordine alle *modalità di calcolo dell'obiettivo*, l'articolo 1, comma 142, ha precisato che il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 venisse calcolato, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa, al netto delle:

- spese di personale: cui si applica la specifica disciplina di settore;
- spese per la sanità, per le sole Regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

– spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate tra quelle inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

– spese di carattere sociale, quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;

– spese per interessi passivi;

– spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

– spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

– spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti Locali a decorrere dal 1 gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale.

In ordine alle spese in conto capitale l'articolo 1, comma 143, ha quindi stabilito che il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 dovesse essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa al netto delle:

– spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

– spese derivanti da concessione di crediti;

– spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

– spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti Locali a partire dal 1 gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

Deroghe ai limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 139 e 141, della legge finanziaria per l'anno 2006, per le spese in conto capitale vengono previsti nei confronti, tra l'altro, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti:

– nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140;

– nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

I soli Comuni possono altresì eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141, per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 1, comma 147, dispone infine che per il solo anno 2006, il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, escludendo dal Patto di stabilità interno le spese in conto capitale relative

agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica. In applicazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, sono state successivamente escluse dal Patto di stabilità interno le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica.

Il successivo comma 150 dispone che continuano ad applicarsi per l'anno 2006 le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005). Conservano quindi validità le disposizioni in ordine, rispettivamente, al monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno, al sistema sanzionatorio per gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del Patto stabiliti per l'anno precedente ed alla apposita attestazione prescritta dall'anno 2006, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto per l'anno precedente, cui devono essere corredati i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti.

In particolare, al fine di consentire il *monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto* per l'anno 2006, l'articolo 1, comma 150, della legge finanziaria per l'anno 2006 ha confermato l'applicazione anche per detto anno delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge finanziaria per l'anno 2005, ribadendo l'utilizzo dello strumento della programmazione finanziaria al fine di consentire il monitoraggio, la valutazione e la verifica in corso d'anno degli andamenti gestionali del Patto ed il rispetto degli obiettivi annuali in ordine alle spese correnti ed alle spese in conto capitale.

Nel dettaglio, è stato previsto che la programmazione finanziaria dovesse aver luogo con cadenza:

- trimestrale, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- semestrale, per le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

In considerazione delle modifiche alle regole relative al Patto di stabilità interno per l'anno 2006, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 12 settembre 2006, sono state definite le modalità ed i prospetti con cui devono essere fornite le informazioni, con riferimento, tra l'altro, alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed alle Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti. A differenza dell'anno 2005 i relativi prospetti sono stati strutturati in due sezioni separate riservate rispettivamente, alle spese correnti ed alle spese in conto capitale, in armonia a quanto disposto dalla normativa in materia per l'anno 2006.

Dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 150, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005, è derivata l'estensione dei soggetti interessati al monitoraggio del Patto via web, che vede interessati anche i Comuni con popolazione compresa tra i 20.000 e i 30.000 abitanti.

Agli Enti interessati – dopo aver definito l'obiettivo programmatico del complesso dei pagamenti, correnti ed in conto capitale per il 2006, sulla base dei criteri prescritti – è stato fatto obbligo di effettuare entro il mese di febbraio 2006 (o marzo 2006 se soggetto alla previsione trimestrale) le previsioni del complesso delle spese trimestrali o semestrali cumulate a tutto il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre (o al 30 giugno se semestrali), coerenti con gli obiettivi annuali.

La verifica del rispetto degli obiettivi trimestrali o semestrali entro il mese successivo al trimestre di riferimento e la sua coerenza con gli obiettivi annuali è stato affidato all'Organo di

revisione economico finanziaria, al quale è stato fatto carico, in caso di inadempienza, rilevato lo scostamento, di darne comunicazione:

- sia all'Ente che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il sistema web per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, per i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti e per le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Come già anticipato, l'articolo 1, comma 166, della legge finanziaria per l'anno 2006, prevede, quindi, che gli Organi di revisione economico finanziaria trasmettano alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto finanziario in cui sia dato conto, tra l'altro, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno.

Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio prevede, qualora l'Ente non dovesse raggiungere gli obiettivi stabiliti, l'assoggettamento, anche per l'anno 2006, ad alcune limitazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi ed alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo (tempo determinato, indeterminato o attraverso il ricorso a mobilità), nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. La vigenza delle richiamate disposizioni viene infatti ribadita dall'articolo 1, comma 150, della legge finanziaria per l'anno 2006.

In particolare, relativamente alla prima delle sanzioni elencate, gli Enti non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente, ridotta del 10 per cento.

Con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 gennaio 2006 è stato approvato il modello di rilevazione per i casi di mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2005. La predetta certificazione, da inviare al Ministero dell'Interno entro il 31 marzo 2006 e contenente i dati relativi al complesso delle spese correnti e in conto capitale rapportati all'obiettivo programmatico per il 2005, deve essere sottoscritta dall'organo di revisione economico finanziario. Sono pervenute al Ministero dell'Interno, alla data del 1° giugno 2007, 327 comunicazioni di mancato conseguimento dell'obiettivo riferito all'anno 2006 (di cui 321 comuni, 3 province e 3 comunità montane).

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2006, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 ed al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recanti, rispettivamente, "definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti" e "disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché disposizioni in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Il decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51

L'articolo 1 bis ha integrato gli articoli 172, comma 1, lettera e) e 243, comma 2, lettera a), del TUOEL, prevedendo che tra i servizi a domanda individuale richiamati nei predetti articoli siano compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.

Il successivo articolo 31 integra quindi la disposizione in precedenza richiamata, di cui all'articolo 1, comma 337, della legge finanziaria per l'anno 2006, cui si è già fatto riferimento nell'apposito paragrafo, relativamente alla destinazione, a favore dei Comuni, di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, specificando che la stessa si applica al periodo di imposta 2005;

Delle modifiche introdotte dall'articolo 39 sexiesdecies, commi 2 e 3, alla legge finanziaria per l'anno 2006, è stato già fatto cenno nel paragrafo relativo al Patto di stabilità interno.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

L'articolo 15, reca modifiche l'articolo 113 del TUOEL, prevedendo il differimento dei termini di cui ai commi 15-bis e 15-ter, relativamente al solo servizio idrico integrato, al 31 dicembre 2007.

L'articolo 16, comma 2, ha sancito l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della capitale della Repubblica (cfr. paragrafo avente per oggetto il Patto di stabilità interno).

Oltre ai richiamati provvedimenti legislativi occorre fare breve cenno:

- alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in virtù della quale sono stati abrogati i commi 23, 24 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, in materia di acquisto di immobili effettuati dagli Enti Locali e dall'obbligo di relativa comunicazione prescritto dalla legge finanziaria per l'anno precedente;

- in tema di risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario, al decreto del Ministero dell'Interno del 19 luglio 2006, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità per accedere alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 255, comma 5, del TUOEL – Fondo 2003, finalizzato all'assunzione di mutui integrativi per la realizzazione del risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo straordinario della liquidazione;

- l'abrogazione dell'articolo 9, comma 3, del TUOEL (azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale), intervenuta in applicazione dell'articolo 318 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

Stanziamenti erariali

I trasferimenti erariali da erogare agli Enti Locali per l'anno 2006 discendono, come accennato, dalla legge finanziaria per tale anno e dalle numerose norme che l'hanno preceduta e che hanno determinato tra l'altro la complessità di un'analisi sistematica degli stessi.